

Disegno di legge recante “Primi interventi per il rilancio delle infrastrutture e delle attività produttive”, approvato dal Consiglio dei Ministri nell’ambito della manovra sui cento giorni.

Titolo I

Legge obiettivo

Articolo 1

Delega in materia di infrastrutture e insediamenti industriali strategici

1. Dato l’obiettivo di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Governo individua le infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici da realizzare inserendoli nei provvedimenti collegati alla Legge finanziaria. L’individuazione è operata entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di un programma, formulato su proposta dei ministri competenti, ovvero dalle regioni interessate, inserito nel documento di programmazione economico-finanziario e comunicato alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
2. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo coerente con l’esigenza di riformare la procedura per la valutazione di impatto ambientale, di favorire la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, anche per quanto concerne un necessario regime autorizzatorio speciale, in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20,21, da 23 a 30, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) progettazione industriale preferibilmente basata sulla tecnica del project financing;
 - b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, la cui durata non può superare i sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell’opera d’intesa con la Regione o la Provincia Autonoma competente e, ove occorra, della valutazione di impatto ambientale, nonché definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e per la approvazione finale dei progetti la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi;
 - c) attribuzione al Cipe, integrato dai presidenti delle Regioni interessate, del compito di monitorare e istruire le proposte, di approvare il progetto definitivo, di vigilare sull’esecuzione dei progetti approvati adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e ove occorrente, della valutazione di impatto ambientale, avvalendosi del ministero della Infrastrutture e dei Trasporti ed, eventualmente di un apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con le modalità e i poteri di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito , con modificazioni dalla legge 23 marzo 1997, n. 135;
 - d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi con la previsione della facoltà per detta conferenza di apportare varianti migliorative sulla base della acquisizione, nel termine perentorio di 90 giorni, delle proposte di prescrizioni e varianti al progetto definitivo da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati; previsione che la decisione finale della conferenza è sostitutiva di tutti i provvedimenti concessori e autorizzatori richiesti in relazione alle varianti migliorative; previsione del potere della conferenza di deliberare a maggioranza;

- e) affidamento, mediante gara, della realizzazione delle infrastrutture strategiche a un unico soggetto contraente generale o concessionario;
- f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, definito, in ottemperanza all'articolo 1 della direttiva 93/97 Cee, come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore, distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione, della gestione dell'opera eseguita e qualificato per i connotati di imprenditorialità delle attività del contraente generale, per il rischio finanziario assunto integralmente con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore; previsione dell'obbligo del contraente generale di prestazione di performance bond ovvero di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
- g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica, e di scelta dei fornitori di beni e servizi, ma con soggezione a un regime derogatorio rispetto alla legge quadro sui lavori pubblici per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
- h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici, in particolare, in caso di ricorso a un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la propria responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies, della legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso nel corso della procedura di affidamento, previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori e utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
- i) previsione, in caso di concessione di opera pubblica, unita a gestione della stessa, della possibilità di riconoscere al concessionario, anche in corso d'opera e senza limiti massimi, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, e anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, di fissare la durata della concessione anche oltre i 30 anni, di prevedere la possibilità del concessionario di affidare a terzi determinati lavori, con il solo vincolo delle previsioni della direttiva 93/97 Cee relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva,
- j) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto o concessione, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali della tutela cautelare a pagamento di una provvisoria;
- k) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere, entro termini perentori e anche attraverso strutture esterne.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 del presente articolo sono emanati sentito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché quello della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.
1. Limitatamente all'anno 2002 il Governo è delegato a emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del Cipe, integrato dai presidenti delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

Titolo II

Liberalizzazione delle ristrutturazioni di immobili

Articolo 2

Denuncia di inizio attività

1. In anticipazione rispetto alla entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere operate, in base a semplice denuncia di inizio attività:
 - a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
 - b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell'ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
 - c) Gli interventi sottoposti a concessione, se sono specificatamente disciplinati dai piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
 - d) I sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
2. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni a statuto ordinario, con legge possono individuare quali degli interventi indicati al comma 1 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
4. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Titolo III

Soppressione di adempimenti burocratici inutili a carico delle imprese

Articolo 3

Modificazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

1. Nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento di norme comunitarie in materia di residui imballaggi, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 6, comma 1, recante la definizione di produttore di residui, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, ha prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutata la natura o la composizione di detti rifiuti".
 - b) All'articolo 11, il comma 3, concernente l'individuazione dei soggetti che effettuano la raccolta dei residui, è sostituito dal seguente. "3. Chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività".
 - c) All'articolo 12, in tema di adempimenti formali relativi alla circolazione dei residui:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e di scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
 - a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;
 - b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti di prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione di trasporto;
 - c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;
 - d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico del rifiuto;
 - e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, la registrazione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla presa in carico".
 - 2) all'articolo 30, concernente l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole "istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione" sono sostituite dalle seguenti: "istituite presso le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono delegare i compiti previsti dal presente decreto alle sedi regionali e delle province autonome delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. il comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 10 membri esperti nella materia nominati con decreto del ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

- a) tre dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente;
 - b) uno dal ministro delle Attività produttive;
 - c) uno dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) due dalle regioni;
 - e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente;
- 3) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole “da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza”; nel medesimo comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente “d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche”;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente “4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all’Albo. La validità dell’iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell’Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, resa dall’interessato e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio, e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.”
- 5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Le imprese che intendono iscriversi per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:
- a) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito;
 - b) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;
 - c) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica”;
- 6) al comma 5 dopo le parole: “delle garanzie finanziarie” sono inserite le seguenti “che devono essere presentate a favore dello Stato”; nel medesimo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole “L’Albo deve deliberare entro 90 giorni”;

- 7) al comma 6 dopo le parole “che devono essere presentate a favore dello stato”, sono soppresse le parole “dalle imprese di cui al comma 4”.
- 8) Dopo il comma 7 è inserito il seguente “7-bis. Per l’anno 2000 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all’albo di cui all’articolo 21 del decreto del ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l’anno precedente, entro il 30 luglio di ciascun anno”.
- 9) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente; “Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del Testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, è attestato dal Comune o dal Consorzio di Comuni”; al medesimo comma, nel secondo periodo, dopo le parole “territorialmente competente” sono inserite le seguenti: “, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie”; nello stesso periodo, le parole: “ai quali il Comune partecipa” sono soppresse;
- 10) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che deve rispondere entro 90 giorni”;
- 11) al comma 12, le parole “secondo criteri stabiliti”, sono sostituite dalle seguenti “secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti”;
- 12) al comma 14 la parola “non” è soppressa ;
- 13) al comma 16, le parole “rinnovata ogni due anni”, sono sostituite dalle seguenti: “confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
- 14) al comma 16-bis, dopo il primo è inserito il seguente periodo: “decorso tale termine l’attività può avere inizio”;
- 15) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente “16-ter, Le deliberazioni adottate dal comitato nazionale dell’Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.”;
- g) all’articolo 33, comma 5, la parola “rinnovata” è sostituita dalla seguente: “confermata”; nel medesimo comma, dopo le parole “e comunque” è inserita la seguente: “rinnovata”.